

**ACCORDO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA REGIONE CALABRIA PER IL  
CONFERIMENTO IN IMPIANTI SITUATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE  
CAMPANIA DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE CALABRIA**

**ARTICOLATO**

## PREMESSA:

- a) la capacità di trattamento del sistema impiantistico pubblico attuale della Regione Calabria è complessivamente insufficiente a coprire la produzione giornaliera di rifiuti del territorio: in particolare tale carenza è maggiormente evidente nella stagione estiva, quando la vocazione turistica del territorio calabrese, porta inevitabilmente ad un aumento della produzione dei rifiuti;
- b) allo stato, per sanare l'attuale situazione di emergenza, con gravi ripercussioni igienico-sanitarie ed ambientali che ne conseguono e, nelle more di ristabilire una condizione di equilibrio per il sistema dei rifiuti regionale, l'Amministrazione regionale della Calabria si trova costretta a dover optare, temporaneamente, per il conferimento di parte dei rifiuti indifferenziati fuori Regione;
- c) la Regione Calabria, con nota prot. n. 182690/SIAR del 07/06/2016 avente ad oggetto *"Richiesta per nuovo Accordo interregionale ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs 152/06 e s.m.i per l'anno 2016"*, ha chiesto l'intesa regionale, ai sensi dell'art. 182, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il conferimento dei rifiuti urbani di cui ai CER 20.03.01 (Rifiuti Urbani non differenziati), presso gli impianti STIR della Regione Campania;
- d) la richiesta di cui al punto c) scaturisce dal fatto che gli impianti presenti sul territorio regionale non riescono a trattare tutto il quantitativo di rifiuti prodotto giornalmente. Infatti, alla data attuale, e rispetto ai dati in possesso dell'Unità Organizzativa di Progetto "Rifiuti" relativamente all'anno 2015, a fronte di circa 2.000 t/giorno di rifiuti prodotti nel 2015 gli impianti regionali (pubblici e privati ad uso pubblico) ne riescono a trattare circa 1700 ton giornaliere, con delle punte fino anche a 500 t/giorno in surplus nella stagione estiva;
- e) la Regione Calabria ha emanato la LR 18/2013 con s.m.i. che ha permesso di utilizzare impianti privati, tecnicamente idonei ed in possesso di AIA, per il trattamento sia della frazione indifferenziata, che di quella umida di rifiuto;
- f) la Regione Calabria ha predisposto e avviato i bandi di gara pubblici per il riefficientamento impiantistico pubblico (per molti di essi sono state già espletate le procedure di avvio del procedimento, consultazione delle offerte, etc.);
- g) nelle more dell'avvio della realizzazione degli interventi di cui sopra, la Regione Calabria ha chiesto ad alcune Regioni, tra cui la Campania e la Toscana, che in passato avevano risposto positivamente a una richiesta di pari contenuto, un contributo di solidarietà per lo smaltimento dei rifiuti urbani in eccesso presso impianti dislocati fuori dal proprio territorio;
- h) le Società Provinciali Samte Benevento, Ecoambiente Salerno, Gisec Caserta, Sap.na. Napoli ed IrpiniAmbiente Avellino, hanno dato la disponibilità tecnica a poter trattare i rifiuti provenienti dalla Calabria nei rispettivi impianti STIR, con l'implementazione dei contratti relativi all'evacuazione delle due frazioni prodotte dagli stessi impianti (FUTS e FST) derivanti dal trattamento dei rifiuti calabresi, nel rispetto delle procedure previste dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, presso siti di discarica calabrese che ne abbia disponibilità;
- i) la Regione Campania, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, già on nota n. 0725259 del 27/10/2015, aveva chiesto la disponibilità alla regione Calabria di conferire, presso le discariche presenti nel territorio calabrese, i rifiuti trattati provenienti dallo STIR di Battipaglia aventi codice CER 19.12.12, 19.05.01 e 19.05.03 con l'integrazione dell'Accordo regionale precedentemente stipulato;
- j) il Presidente della Regione Calabria con la nota n. 333165 del 09/11/2015 ha espresso la disponibilità ad accogliere gli scarti di lavorazione dell'impianto STIR di Battipaglia, gestito dalla Società Ecoambiente Salerno con codice CER 19.05.01, 19.05.03 e 19.12.12,

precisando che tali scarti dovranno rispondere ai criteri di ammissibilità dettati dal nuovo DM 24/06/2015, che ha modificato, in parte, il DM 27/09/2010;

**VISTO** il D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente *“Norme in materia ambientale”* ed, in particolare, l’art. 177, commi 1 e 2 *“Campo di applicazione e finalità”*, che prevede: *“1) La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia. 2) La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”*;

**VISTO** che, il medesimo Decreto Legislativo n. 152/2006 prevede – all’art. 182 *“Smaltimento dei rifiuti”*, comma 3 prevede che *“È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”*;

**VISTA** la Legge della Regione Campania n. 04 del 25/03/2007 *“Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* e s.m.i., modificata con LR 05/2014, in particolare l’art. 7, c. 1 lett. r), per il quale rientrano nelle competenze della Regione Campania la *“stipulazione di appositi accordi di programma o di convenzioni con altre Regioni, al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre Regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006, art. 182. In tale ultima ipotesi la stipulazione degli accordi di programma o convenzioni è preceduta da concertazione con le Province ed i Comuni interessati, residuando, in caso di disaccordo, alla Regione il potere di adottare le determinazioni finali”*;

**VISTA** la Legge Regionale n. 14/2016 *“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”*, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26/05/2015, che ha proceduto, attraverso la modifica della LR n. 05/2014 e LR 28/03/2007, n. 4, al riordino della governance del servizio rifiuti in conformità dei principi della disciplina dell’Unione Europea, e con le intervenute modifiche del quadro normativo nazionale in materia di svolgimento dei servizi pubblici locali, di rilevanza economica e alla definizione di disposizioni transitorie e finali volte ad assicurare l’ordinato avvio del processo di transizione al nuovo modello organizzativo e gestionale;

**VISTA** la nota prot. n. 182690/SIAR del 07/06/2016 avente ad oggetto *“Richiesta per nuovo Accordo interregionale ai sensi dell’art. 182 del D.Lgs 152/06 e s.m.i per l’anno 2016”*, ha chiesto l’intesa regionale, ai sensi dell’art. 182, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il conferimento dei rifiuti urbani di cui ai CER 20.03.01 (Rifiuti Urbani non differenziati), presso gli impianti STIR della Regione Campania, approssimandosi il periodo maggiormente critico per il territorio calabrese, ovvero quello estivo;

**VISTO** che, in relazione alla suddetta richiesta, i competenti Uffici della Regione Campania hanno provveduto a chiedere, agli amministratori delle Società Provinciali Samte Benevento, EcoAmbiente Salerno, Gisec Caserta, Sap.na Napoli ed IrpianiAmbiente Avellino la

disponibilità tecnica a poter trattare i rifiuti provenienti dalla Regione Calabria nei rispettivi impianti STIR, con l'implementazione dei contratti relativi all'evacuazione delle relative due frazioni prodotte dagli stessi impianti (FUTS e FST); ed è stato valutato che possono essere accolti i RU identificati con il CER 20.03.01, per il periodo strettamente necessario al superamento della fase più critica e, comunque, sino al 31 dicembre 2016 (nel rispetto delle disposizioni del citato articolo 182, c. 3 del D.Lgs 152/06), in ragione di un quantitativo giornaliero pari a circa 400 t/giorno, che potranno essere destinati agli impianti di seguito indicati, previo accordo tra le parti:

Impianto	Azienda	(Provincia)
STIR di Casalduni	Samte	Benevento
STIR di Battipaglia	Ecoambiente	Salerno
STIR di Pianodardine	IrpiniAmbiente	Avellino
STIR di S. Maria Capua Vetere	Gisec	Caserta
STIR di Tufino	Sap.na	Napoli
STIR di Giugliano	Sap.na	Napoli

#### **RILEVATO CHE**

- occorre, nell'immediato, far fronte all'emergenza igienico-sanitaria, soprattutto per il subentro della stagione estiva, durante la quale l'accumulo di rifiuti in maniera indiscriminata potrebbe ingenerare le più nefaste conseguenze, in termini sociali, ambientali e per la salute umana;
- è necessario, pertanto, procedere alla conferma di soluzioni transitorie, già attuate nell'anno 2015, per il trattamento e lo smaltimento temporaneo fuori della Regione Calabria dei rifiuti ivi prodotti, al fine di consentire l'adozione delle misure organizzative e gestionali per coprire il fabbisogno nella medesima regione;
- i quantitativi sopra indicati, che verranno inviati dalla Regione Calabria, non incidono sostanzialmente sui flussi di rifiuti che vengono conferiti negli impianti campani individuati, in quanto compatibili con le possibilità di accettazione, nel complesso, degli stessi impianti, che debbono garantire l'ordinaria gestione dei rifiuti prodotti in Campania;

**PRESO ATTO** della disponibilità tecnica da parte dei gestori degli STIR campani ad accogliere i rifiuti provenienti dalla Regione Calabria;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Campania n.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Calabria n.

**TUTTO CIO' PREMESSO**  
**LA REGIONE CAMPANIA**

rappresentata da

**E**

**LA REGIONE CALABRIA**

rappresentata da

**CONCORDANO**

per fronteggiare la situazione di elevata criticità della gestione dei rifiuti nella Regione Calabria, sino alla data del 31 dicembre 2016, il trasferimento di rifiuti dalla Regione Calabria agli impianti della Regione Campania entro i limiti e secondo le modalità di seguito stabilite.

A tal fine, stabiliscono quanto segue.

**ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

- a) I quantitativi di rifiuti urbani CER 20.03.01 conferibili complessivamente fino ad un massimo di 400 tonnellate giornaliere negli impianti campani, individuati nella seguente tabella e secondo la disponibilità concordate direttamente con gli stessi impianti:

<b>Impianto</b>	<b>Azienda</b>	<b>(Provincia)</b>
STIR di Casalduni	Samte	Benevento
STIR di Battipaglia	Ecoambiente	Salerno
STIR di Pianodardine	IrpiniAmbiente	Avellino
STIR di S. Maria Capua Vetere	Gisec	Caserta
STIR di Tufino	Sap.na	Napoli
STIR di Giugliano	Sap.na	Napoli

- b) I quantitativi di rifiuti CER 19.12.12, 19.05.01 e 19.05.03 provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani calabresi presso gli impianti STIR campani e conferibili presso gli impianti di smaltimento calabresi (individuati secondo le modalità di gare pubbliche indette dalle società provinciali della Campania), sono compresi fino ad un massimo di 150 tonnellate giornaliere e fino ad un massimo di 10.000 tonnellate complessive, sino al 31 dicembre 2016. Il conferimento dei richiamati rifiuti dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di conferimento in discarica di cui al DM 27-9-2010 per come integrato dal DM 24-6-2015.

**ART. 2**

- a) I quantitativi globali dei rifiuti provenienti dalla Calabria verso la Campania saranno costituiti esclusivamente da rifiuti urbani non pericolosi stoccati presso impianti di trattamento di rifiuti urbani localizzati nel territorio della Regione Calabria. In particolare essi dovranno provenire esclusivamente dai due impianti TMB di Lamezia Terme e Catanzaro (Gestiti dalla Società Daneco Impianti Spa) e Rossano, Crotone,

Siderno, Gioia Tauro e Reggio Calabria (Gestiti dalla Società Ecologia Oggi Spa) mediante attività di trasferimento da svolgersi in un capannone, per il successivo carico su mezzi con capacità superiore per il trasporto in Campania. Resta intatta la possibilità, per i Comuni calabresi posti nella zona nord della Regione Calabria, di conferire direttamente negli impianti campani, mediante propri auto compattatori, previa certificazione dell'ARPA Calabria della corrispondenza del CER 20.03.01.

Sia i siti di trasfereza calabresi che gli impianti campani dovranno essere dotati di portali radioattivi per le rispettive verifiche. Il gestore del sito di trasfereza dovrà curare che, durante lo scarico, sarà effettuata una selezione per eliminare eventuali ingombranti o rifiuti non compatibili o non conformi.

I rifiuti destinati all'impianto di Battipaglia, gestito dalla società Ecoambiente, in particolare, dovranno provenire dai Comuni con una percentuale di raccolta differenziata più alta: sarà cura dell'impianto selezionare i conferitori.

L'eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei flussi comporterà l'automatica risoluzione del presente Accordo.

La non corrispondenza dei rifiuti ai CER riportati nell'allegato al presente Accordo comporterà la loro restituzione al produttore con ogni onere a carico del medesimo.

- b) I quantitativi globali di parte delle frazioni di lavorazione indirizzati alla regione Calabria saranno costituiti esclusivamente da rifiuti non pericolosi prodotti e derivanti da impianti di trattamento di rifiuti urbani localizzati nel territorio della Regione Campania. In particolare essi dovranno provenire esclusivamente dagli impianti di Battipaglia, Tufino, Giugliano Pianodardine S. Maria Capua Vetere e Casalduni (Gestiti dalla Società provinciali Ecoambiente Salerno, Sap.Na Napoli, Gisec Caserta, IrpiniAmbiente Avellino e Samte Benevento).

I siti in questione sono dotati di portali radioattivi per le rispettive verifiche.

L'eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei flussi comporterà l'automatica risoluzione del presente Accordo.

La non corrispondenza dei rifiuti ai CER riportati nell'allegato al presente Accordo comporterà la loro restituzione al produttore con ogni onere a carico del medesimo.

### **ART. 3**

I rifiuti oggetto del presente Accordo dovranno essere trasportati verso gli impianti siti nella Regione Campania ed in quelli di smaltimento della Regione Calabria, valutando la possibilità del trasporto con vettori ferroviari e/o stradali, a cura e spese dell'amministrazione regionale di partenza.

Per quanto riguarda i tempi e le modalità tecniche e gestionali dei conferimenti, e i quantitativi massimi conferibili nei singoli impianti, nel rispetto dei limiti su stabiliti, si rimanda a specifici accordi tra i gestori degli impianti campani di conferimento, sentiti gli uffici tecnici delle due Regioni.

I conferimenti dovranno comunque essere oggetto di apposita programmazione settimanale.

#### **ART. 4**

La Regione Calabria e le Società provinciali della Campania garantiranno che il trasporto dei rifiuti avvenga esclusivamente a mezzo di imprese di trasporto autorizzate e munite dell'iscrizione, per le categorie corrispondenti, presso le Sezioni Regionali dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti territorialmente competenti.

#### **ART. 5**

I gestori degli impianti riceventi, siano essi campani o calabresi, prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui al presente Accordo, dovranno inviare - rispettivamente - al Presidente della Regione Campania e della Regione Calabria gli accordi di cui al precedente articolo 3.

#### **ART. 6**

Il costo di conferimento verrà direttamente pattuito tra i gestori degli impianti di conferimento campani e la Regione Calabria, per quanto attiene il CER 20.03.01, con obbligo da parte dei gestori degli impianti di comunicare alla Regione Campania i costi dei conferimenti convenuti mentre, per quanto attiene i CER 19.12.12, 19.05.01 e 19.05.03, esso verrà pattuito tra i gestori degli STIR campani e quelli degli impianti di conferimento della regione Calabria, con obbligo da parte dei gestori degli impianti di comunicare alla Regione Calabria i costi dei conferimenti convenuti.

#### **ART. 7**

Il pagamento relativo al conferimento derivante dal presente Accordo è effettuato nei tempi e nei modi che dovranno essere stabiliti negli specifici accordi con i gestori di cui al precedente art. 3. Il mancato rispetto delle condizioni ivi stabilite comporterà l'interruzione dei conferimenti.

#### **ART. 8**

Fermo restando l'obbligo di autocontrollo da parte dei gestori degli impianti di conferimento secondo gli atti autorizzativi in loro possesso, saranno effettuati controlli a campione anche analitici sui rifiuti conferiti negli impianti campani ed in quelli calabresi. Tali controlli sono affidati alle Province competenti, ai sensi del D. Lgs. 152/06, le quali si avvarranno di ARPA Campania secondo procedure operative dalla stessa definite tenendo conto delle modalità tecniche e gestionali di conferimento contenute negli specifici accordi con i gestori degli impianti di cui all'art 3 del presente Accordo e dei contenuti dei piani di autocontrollo dei gestori degli impianti di conferimento.

Durante l'attività di carico presso gli impianti calabresi del CER 20.03.01 verso la Campania, sarà assicurata dalla Regione Calabria la presenza, ancorchè non continuativa, dell'ARPA Calabria al fine di fornire maggiore garanzie sulla tipologia di rifiuti da trasferire in Campania. Parimenti per la Regione Campania, presenzierà, in fase di scarico dei rifiuti, l'ARPA Campania, con determinazione dei compiti per il controllo degli stessi.

Il presente atto raccoglie e attesta il consenso degli intervenuti in ordine alle materie di rispettiva competenza.

Le modalità tecniche operative, con particolare riferimento alle quantità giornaliere massime accettabili e per quanto non previsto nel presente documento, saranno definite direttamente con i gestori, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di conferimento, tenendo informati gli uffici tecnici regionali.

Il presente Accordo ha validità sino al 31 dicembre 2016.

Esso sarà notificato a cura dei competenti uffici regionali per i rispettivi territori alle Province nelle quali si trovano gli impianti conferenti e di conferimento, nonché alle Società provinciali e ai gestori degli impianti interessati.

PER LA REGIONE CAMPANIA

PER LA REGIONE CALABRIA

( ..... )

( ..... )



